



## COMUNE DI AMENDOLARA PROVINCIA DI COSENZA

Tel.0981-911050  
C.F. 81000650788

Fax 0981-911522  
P.I.V.A. 00462790783

Prot. N.6695

addì 14 novembre 2020

### **Ordinanza N.189/2020**

Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art.50, comma 5, del Testo Unico N.267 del 2000.

#### **IL SINDACO**

Vista l'Ordinanza Sindacale N.183 del 9 novembre 2020, con la quale era stata disposta la chiusura di tutte le scuole di Amendolara per i giorni 13 e 14 novembre 2020 per poter procedere alla sanificazione degli ambienti scolastici;

Considerato che la ditta incaricata della suddetta sanificazione non vi ha potuto provvedere per come programmato, causa un imprevisto non imputabile alla sua volontà;

Vista la nota Prot.N.108043 dell'11 novembre 2020 dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza – Dipartimento di Prevenzione – con la quale si invitano i Sindaci della Provincia a prendere in considerazione l'adozione di un provvedimento di chiusura per almeno quindici giorni delle scuole per le quali è attualmente prevista la didattica continua in presenza al fine di consentire il graduale superamento della crescita esponenziale della curva epidemiologica registrata in Provincia dal 12 ottobre 2020;

Vista la Nota del Presidente della Provincia di Cosenza, On. Franco Iannucci, del 12 novembre 2020 indirizzata ai Sindaci della Provincia di Cosenza "... pur essendo fermamente convinto che la didattica in presenza sia un importante baluardo "sociale" soprattutto per gli studenti più giovani (scuola primaria di I e II grado per cui l'ultimo dpcm del Governo non ha previsto la DAD) ci troviamo in una situazione così difficile che mi sento di condividere l'appello del Direttore del dipartimento di prevenzione dell'ASP di Cosenza, dott. Mario Marino, e di inviartelo perché anche tu possa valutare l'ipotesi di sospendere per 15 giorni la didattica in presenza nelle scuole del tuo territorio ...";

Ritenuto di accogliere l'invito, condividendo le motivazioni che lo sorreggono;

Ritenuto di disporre la chiusura di tutte le scuole di Amendolara per il 16 novembre 2020 per poter procedere alla sanificazione degli ambienti scolastici;

Ritenuto, altresì, di sospendere dal 17 novembre 2020 al 21 novembre 2020 in tutte le scuole di Amendolara la didattica in presenza;

Vista il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 25 settembre 2020, n. 124, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020";

Viste le Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020;

Rilevata la contingibilità di tale situazione;

Visto l'articolo 50, 5° comma, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ("5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.");

Ritenuti, pertanto, sussistenti i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all'igiene e salute pubbliche;

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi del citato articolo 50 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;



## COMUNE DI AMENDOLARA PROVINCIA DI COSENZA

Tel.0981-911050  
C.F. 81000650788

Fax 0981-911522  
P.I.V.A. 00462790783

### ORDINA

- a) la chiusura di tutte le scuole di Amendolara per il 16 novembre 2020 per poter procedere alla sanificazione degli ambienti scolastici;
- b) la sospensione dal 17 novembre 2020 al 21 novembre 2020 in tutte le scuole di Amendolara della didattica in presenza.

### DISPONE

- che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet del Comune;
- che copia del presente provvedimento venga trasmesso per l'esecuzione alla Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo di Amendolara;
- che copia del presente provvedimento venga trasmesso al Signor Prefetto di Cosenza.

### AVVERTE

che, ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o, comunque, dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari (legge 6 dicembre 1971, n.1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199) decorrenti dal medesimo termine.

Dalla Residenza Municipale, addì 14 novembre 2020



**Il Sindaco**  
**Avv. Salvatore Antonio Ciminelli**